

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

(emanato con decreto rettorale 16 gennaio 2012 n. 19 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale – Serie Generale n. 26 dell'1 febbraio 2012)

Articolo 24

(Le strutture operative e le fondazioni universitarie)

1. L'Ateneo si può avvalere di strutture operative e fondazioni per svolgere attività strumentali a sostegno dei suoi scopi istituzionali nel rispetto di quanto previsto agli articoli 6 e 8 del presente statuto. Le relazioni tra queste strutture e l'Ateneo e gli strumenti e i meccanismi di controllo rispondono alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25

(I dipartimenti)

1. L'Ateneo è organizzato in dipartimenti che costituiscono le strutture fondamentali per lo svolgimento dei propri compiti per la ricerca e la didattica.

2. I dipartimenti organizzano e gestiscono:

- a) le attività di ricerca dei diversi settori scientifico - disciplinari che confluiscono al loro interno, anche per mezzo della costituzione in unità di ricerca;
- b) le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche mediante la costituzione dei consigli dei corsi di studio, e delle scuole di specializzazione, ove costituite, nonché, assieme alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, i master universitari e i corsi di perfezionamento dipartimentali.

3. I dipartimenti collaborano alla definizione delle strategie e delle politiche dell'Ateneo attraverso apporti propositivi e pareri in merito ai documenti di programmazione strategica triennale di Ateneo e ai piani di sviluppo presentati annualmente dal rettore nella conferenza di Ateneo di cui all'articolo 10 comma 2, lettera r).

4. I dipartimenti, nell'ambito del bilancio unico di Ateneo, hanno autonomia finanziaria e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo. I dipartimenti hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto.

5. Ai dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento e dal senato accademico, tutti i professori e i ricercatori.

6. I professori e ricercatori afferenti al dipartimento possono svolgere parte della loro attività di didattica e di ricerca anche presso altri dipartimenti.

7. Fanno riferimento ai dipartimenti gli assegnisti e i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini ai dipartimenti stessi, nonché i visiting professors (visiting researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del dipartimento.

8. I dipartimenti sottopongono al senato accademico le richieste di posti di professori e ricercatori nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulla proposta di chiamata dei professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

9. I dipartimenti disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, che deve essere approvato dal senato accademico, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Il regolamento, oltre a specificare i profili organizzativi del singolo dipartimento, può prevedere l'articolazione interna della struttura in unità di ricerca e consigli dei corsi di studio e formulare ogni altra indicazione funzionale all'esercizio dei compiti spettanti al dipartimento.

10. A ciascun dipartimento è assicurata una dotazione di personale tecnico e amministrativo, di mezzi e di strutture adeguati all'esercizio dei propri compiti.

Articolo 26

(Modalità di costituzione dei dipartimenti)

1. L'istituzione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico

e didattico, contenente anche la definizione degli aspetti organizzativi e finanziari, presentato da un gruppo di docenti, il cui numero è pari ad almeno 40 unità.

2. L'attivazione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico e l'adesione di almeno 40 docenti, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.

3. Qualora il numero dei docenti di un dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla normativa vigente, il senato accademico ne propone la disattivazione al consiglio di amministrazione. Nelle more della conclusione del procedimento di disattivazione, da concludersi nei tempi e con le modalità definite dal regolamento generale di ateneo, il dipartimento opera in regime di ordinaria amministrazione.

4. L'Ateneo può costituire, in collaborazione con altri atenei, dipartimenti interuniversitari. Con appositi accordi gli atenei coinvolti disciplinano i profili organizzativi, le modalità di gestione e le risorse utilizzabili, nonché tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento della struttura.

Articolo 27

(Articolazione interna dei dipartimenti)

1. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta, il consiglio e la commissione didattica paritetica docenti - studenti.

2. Il dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno e sulla base delle procedure stabilite con proprio regolamento, può essere articolato in unità di ricerca, centri, sezioni, laboratori. L'istituzione e la disattivazione delle strutture in cui si articola il dipartimento sono deliberate dal consiglio del dipartimento stesso.

3. Il regolamento del dipartimento può prevedere inoltre: un comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; un comitato per la didattica ed i consigli dei corsi di studio, per il coordinamento delle attività didattiche.

4. Il regolamento del dipartimento può altresì prevedere l'istituzione di un consiglio scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.

5. Il dipartimento stipula intese con la scuola di dottorato e le scuole di dottorato interateneo per il coordinamento delle attività di ricerca.

Articolo 28

(Il direttore di dipartimento)

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori a tempo pieno e indeterminato afferenti al dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione del consiglio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi anche in giorni diversi. Le procedure di votazione sono definite dal regolamento generale di ateneo.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore.

5. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo indeterminato del dipartimento, un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

6. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore della struttura di raccordo di cui all'articolo 31, ove costituita, e di direttore di scuola di dottorato.

Articolo 29

(Il consiglio di dipartimento)

1. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare il consiglio:

- a) delibera il piano dell'offerta formativa;
- b) definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;
- c) definisce i criteri e l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento;
- d) approva, in conformità ai regolamenti di ateneo, il regolamento di dipartimento e il regolamento di funzionamento della struttura di raccordo di cui all'articolo 31, ove costituita;
- e) delibera le proposte di posti di ruolo docente da sottoporre al senato accademico;
- f) delibera le proposte di chiamata dei docenti;
- g) delibera sulla attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti del dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- h) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
- m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- n) approva i programmi di ricerca e i corsi di studio interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i dipartimenti interessati;
- o) trasmette annualmente al rettore e al senato accademico una relazione sull'attività svolta dal dipartimento in materia di ricerca e di didattica.

2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

- a) il direttore;
- b) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento;
- c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo assegnato al dipartimento, individuato sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo;
- d) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale individuati dal senato degli studenti anche nel suo ambito;
- e) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione i cui settori scientifico - disciplinari fanno riferimento al dipartimento, individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo;
- f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo.

3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e), f), g), i) e l) del comma 1 del presente articolo, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.

4. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 30

(La giunta di dipartimento)

1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni; svolge le funzioni eventualmente assegnate dai regolamenti di ateneo e quelle che il consiglio di dipartimento ritenga di delegarle secondo le modalità e i limiti determinati dal regolamento di dipartimento.

2. Fanno parte della giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore e un numero di docenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento e nominati dal direttore.

3. La giunta dura in carica tre anni e decade comunque con il direttore del dipartimento.

Articolo 31

(Le strutture di raccordo dell'offerta formativa)

1. La struttura di raccordo coordina le attività didattiche dei dipartimenti per le esigenze di gestione e razionalizzazione dell'offerta formativa.

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E
PIANIFICAZIONE IN AMBIENTI COMPLESSI**

(emanato con decreto rettorale 28 settembre 2012 n. 707)

INDICE

Articolo 1	<i>(Oggetto del regolamento)</i>
Articolo 2	<i>(Il dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi)</i>
Articolo 3	<i>(Funzioni del dipartimento)</i>
Articolo 4	<i>(Gli organi del dipartimento)</i>
Articolo 5	<i>(Individuazione delle rappresentanze nel consiglio di dipartimento e nella commissione didattica paritetica)</i>
Articolo 6	<i>(Funzionamento del consiglio di dipartimento)</i>
Articolo 7	<i>(Il comitato per la ricerca)</i>
Articolo 8	<i>(Le unità di ricerca)</i>
Articolo 9	<i>(Il comitato per la didattica)</i>
Articolo 10	<i>(Ulteriori articolazioni organizzative del dipartimento)</i>
Articolo 11	<i>(Consiglio di corso di studio)</i>
Articolo 12	<i>(Direttori dei corsi di studio)</i>
Articolo 13	<i>(Norme finali e transitorie)</i>

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento del dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, istituito e attivato ai sensi e secondo le modalità definite dall'articolo 26 dello statuto dell'Università luav di Venezia (d'ora in poi luav).

Articolo 2

(Il dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi)

1. Il dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (d'ora in poi dipartimento), è la struttura organizzativa che, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti di luav, organizza e gestisce le attività di didattica dei corsi di studio di cui ha la responsabilità amministrativa e le attività di ricerca dei propri afferenti nel rispetto dei diversi settori scientifico-disciplinari che in esso confluiscono.
2. Il dipartimento è dotato di autonomia organizzativa, gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il dipartimento è costituito dai professori e ricercatori ad esso afferenti ed è supportato per lo svolgimento delle proprie attività, anche istituzionali, da personale tecnico e amministrativo.
4. L'afferenza al dipartimento dei professori e ricercatori è disciplinata dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo.
5. Fanno riferimento al dipartimento, per le attività di ricerca e di didattica e fino a quando ne avranno titolo, anche:
 - a) i docenti a contratto dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
 - b) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal dipartimento o comunque riferibili alle ricerche sviluppate nell'ambito del dipartimento stesso;
 - c) gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione le cui ricerche o ambiti di studio siano riferibili a quelli del dipartimento e che all'atto dell'iscrizione ai corsi abbiano espresso la volontà di fare riferimento al dipartimento.

Articolo 3

(Funzioni del dipartimento)

1. Al dipartimento sono assegnate le funzioni di promozione, sviluppo e gestione dell'attività didattica, di formazione e di ricerca dell'ateneo. In particolare spetta al dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca, anche mediante proposte di contratti e convenzioni, in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali al fine di creare sinergie e reperire risorse per la ricerca e per la didattica;
 - c) promuovere e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti, le attività didattiche relative ai corsi di studio mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie e deliberare il piano dell'offerta formativa;
 - d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di tirocini e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - e) promuovere la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, con i corsi e le scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione.
 - f) promuovere e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti, con aziende e/o enti esterni, lo svolgimento di master di I e II livello e di attività di formazione professionale.
2. Per il coordinamento delle attività didattiche comuni e la gestione dei relativi servizi, spazi, risorse e strutture dedicate, il dipartimento può proporre ad altro dipartimento, secondo quanto disposto dall'articolo 31 dello statuto, l'istituzione di una struttura di raccordo, concorrendo con le risorse a disposizione al funzionamento della stessa.

Articolo 4

(Gli organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento:
 - a) il direttore;

- b) la giunta;
 - c) il consiglio;
 - d) la commissione didattica-paritetica;
 - e) il comitato per la ricerca e quello per la didattica, se costituiti.
 - f) eventuali ulteriori articolazioni organizzative se istituite ai sensi del successivo articolo 10.
- Essi agiscono per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti spettanti al dipartimento, secondo quanto disposto dagli articoli 27, 28, 29, e 32 dello statuto. Il dipartimento opera anche attraverso le strutture organizzative in cui esso si articola, usufruendo dei servizi di supporto amministrativo, tecnico e di laboratorio messi a disposizione dalla struttura di gestione di luav.
2. Il direttore rappresenta il dipartimento e ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche che in esso si svolgono. Inoltre, il direttore svolge i compiti che gli sono affidati dall'articolo 28 dello statuto di ateneo, designa un vice-direttore e mantiene i rapporti con gli organi accademici.
3. Il direttore del dipartimento, a norma dell'articolo 52 dello statuto, può adottare in casi di necessità e urgenza provvedimenti di competenza del consiglio o delle strutture del dipartimento stesso che devono essere sottoposti alla successiva ratifica dell'organo competente.
4. Il consiglio di dipartimento è presieduto dal direttore, è costituito secondo la composizione disposta dall'articolo 29, comma 2 dello statuto e delibera sulle materie elencate al comma 1 dello stesso articolo nonché su tutte le altre materie che la legge, lo statuto e i regolamenti demandano espressamente ad esso.
5. Il consiglio di dipartimento può inoltre delegare alcuni dei suoi compiti alla giunta del dipartimento ad esclusione di quelli indicati alle lettere a), d) e), f) e i) dell'articolo 29, comma 1 dello statuto di ateneo.
6. Oltre al direttore e al vice-direttore, fanno parte della giunta del dipartimento, di cui all'articolo 30 dello statuto di ateneo, anche 3 docenti eletti dal consiglio nel proprio ambito. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del direttore.
7. Alle sedute del consiglio e della giunta partecipa, con le sole funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile della struttura di supporto amministrativo del dipartimento.

Articolo 5

(Individuazione delle rappresentanze nel consiglio di dipartimento e nella commissione didattica paritetica)

- 1. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione nel consiglio di dipartimento sono elette, di norma, nel mese di ottobre.
- 2. Le elezioni di cui al precedente comma 1 sono indette dal direttore di dipartimento secondo le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale di ateneo e sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna rappresentanza.
- 3. L'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze di cui al presente articolo spetta rispettivamente:
al personale tecnico e amministrativo assegnato al dipartimento;
ai titolari di contratto di insegnamento riferibile all'anno in corso;
ai titolari di assegno di ricerca in corso di svolgimento;
agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.
- 4. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Lo scrutinio dei voti è affidato ad una commissione di seggio, composta da un presidente e almeno due componenti, nominata dal direttore di dipartimento. Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità prevale il candidato avente rispettivamente la maggiore anzianità di assegno, di contratto o di iscrizione al corso di dottorato e di specializzazione. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.
I rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione durano in carica due anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
I rappresentanti dei docenti a contratto e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
- 5. Gli eletti sono nominati con provvedimento del direttore del dipartimento. Essi fanno parte del consiglio di dipartimento dal provvedimento di nomina.

6. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
7. I due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio nella commissione didattica paritetica del dipartimento, di cui all'articolo 32 dello statuto di ateneo, sono designati dal senato degli studenti anche nel proprio ambito.

Articolo 6

(Funzionamento del consiglio di dipartimento)

1. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi e comunque qualora lo richieda formalmente almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
2. Il consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza. La convocazione del consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, è inviata a ciascun componente del consiglio di dipartimento a mezzo lettera o tramite posta elettronica.
3. L'inserimento di un ulteriore argomento non previsto all'ordine del giorno può avvenire, in casi strettamente necessari e per motivate ragioni, fino al giorno antecedente la seduta con comunicazione immediata ai componenti del consiglio.
4. A norma dell'articolo 29, comma 3 dello statuto di ateneo, per tutte le materie riguardanti le funzioni e le attività del personale docente il consiglio del dipartimento è convocato nella composizione ristretta ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
5. Per la validità delle sedute si applicano le disposizioni statutarie generali. Non concorrono alla determinazione del numero legale gli aventi diritto al voto che abbiano giustificato la loro assenza.
6. Le delibere, salvo che sia diversamente disposto dallo statuto o dai regolamenti, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado. Il consiglio può tuttavia chiedere che l'interessato sia presente per fornire eventuali chiarimenti.
8. A norma dell'articolo 4 del regolamento generale di ateneo, la partecipazione alla seduta può essere effettuata anche in video-conferenza o in via telematica purché sia garantita la collegialità della discussione e della decisione e l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e per le maggioranze utili per l'approvazione delle delibere.
9. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. Ciascun componente del consiglio può far inserire a verbale l'opinione che ha espresso fornendone, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
10. I verbali delle sedute vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il consiglio non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.
11. I verbali, sottoscritti dal direttore e dal responsabile della struttura amministrativa di supporto, sono conservati presso la struttura amministrativa del dipartimento.
12. Il direttore può invitare alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, titolari di borse di studio, di contratti di docenza o di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel dipartimento o che siano interessati alle attività del dipartimento.

Articolo 7

(Il comitato per la ricerca)

1. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il dipartimento può istituire un comitato per la ricerca per il coordinamento delle attività di ricerca. Il comitato svolge attività istruttoria sulla valutazione delle attività e dei risultati conseguiti dalle unità di ricerca o dai singoli ricercatori e può essere chiamato a esprimere pareri sulle proposte di convenzione, di attivazione o rinnovo degli assegni di ricerca.
2. La composizione del comitato per la ricerca è definita con delibera del consiglio di dipartimento.
3. Decadono dal ruolo di componente il comitato per la ricerca coloro i quali non partecipano, nell'arco di un anno accademico, anche se giustificati, ad oltre la metà delle riunioni convocate. In tal caso il consiglio provvede ad individuare altro componente.

Articolo 8
(*Le unità di ricerca*)

1. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il dipartimento può articolarsi in unità di ricerca, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni finalità di ricerca o di didattica.
2. L'unità di ricerca è composta da almeno 5 soggetti, dei quali almeno due devono essere docenti o ricercatori. Alle unità di ricerca partecipano anche i docenti a contratto, gli assegnisti e i dottorandi.
3. Ogni membro del dipartimento può partecipare a più unità di ricerca, indicando tuttavia un'unica unità per la quale debba essere conteggiata la sua partecipazione ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma 2.
4. Ogni aderente al dipartimento può partecipare ad unità di ricerca facenti capo ad altri dipartimenti dell'ateneo, senza che ciò comporti un conteggio formale ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma 2.
5. Le unità di ricerca individuano autonomamente il loro responsabile, tra i professori o ricercatori di ruolo, che assume anche la responsabilità gestionale in materia di utilizzo dei finanziamenti di ateneo. Il responsabile può essere sfiduciato sulla base della richiesta di almeno due terzi dei componenti dell'unità di ricerca, che al contempo individuano un nuovo responsabile.
6. Professori ordinari o associati fuori ruolo o in quiescenza, dottori di ricerca, docenti e ricercatori di altre università o centri di ricerca anche stranieri possono partecipare alle unità di ricerca. Tali soggetti non possono aderire al dipartimento e non concorrono alla numerosità minima richiesta dal precedente comma 2.
7. Sono assimilati agli assegnisti di ricerca i titolari di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ed i titolari di borse di studio per attività di ricerca bandite e finanziate da organismi nazionali ed internazionali.
8. I centri di studio e ricerca i cui docenti di riferimento fanno parte del dipartimento sono assimilati alle unità di ricerca.
9. Nell'ambito dei progetti di ricerca nazionale e internazionale, nonché di accordi e convenzioni istituzionali o in conto terzi, la responsabilità di utilizzo dei relativi fondi è del responsabile scientifico.
10. Le unità di ricerca predispongono una relazione annuale sulle loro attività, che trasmettono al consiglio e al comitato per la ricerca, se costituito.
11. Le unità di ricerca vengono soppresse se, con verifica annuale, non soddisfano i requisiti costitutivi di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero se, in un arco biennale di attività, non abbiano soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) abbiano realizzato prodotti scientifici ai sensi della vigente disciplina nazionale sulla valutazione degli atenei;
 - b) abbiano concorso a bandi di ricerca nazionali o internazionali;
 - c) abbiano promosso la sottoscrizione di convenzioni.

Articolo 9
(*Il comitato per la didattica*)

1. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il dipartimento può istituire un comitato per la didattica per il coordinamento delle attività di didattica. Il comitato può inoltre svolgere attività istruttoria sulla valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito dei corsi di studio nonché sulle proposte di convenzione e di attivazione o rinnovo di attività formative.
2. La composizione del comitato per la didattica è definita con delibera del consiglio di dipartimento.
3. Decadono dal ruolo di componente il comitato per la didattica coloro i quali non partecipano, nell'arco di un anno accademico, anche se giustificati, ad oltre la metà delle riunioni convocate. In tal caso il consiglio provvede ad individuare altro componente.

Articolo 10
(*Ulteriori articolazioni organizzative del dipartimento*)

1. Il dipartimento si può articolare anche nelle altre forme organizzative previste all'articolo 27 dello statuto di ateneo per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica e della ricerca. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme degli ambiti disciplinari di riferimento del dipartimento.

2. Le articolazioni organizzative del dipartimento hanno compiti di proposta, adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna. Il consiglio del dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con apposita delibera.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal consiglio di dipartimento risorse finalizzate al loro funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente designato dal consiglio stesso al suo interno, che risponde del loro impiego.
4. Le articolazioni organizzative, con esclusione dei consigli di corso di studio e di curriculum, vengono soppresse se, in analogia al comma 10 dell'articolo 8, in un arco biennale di funzionamento non rispondono più alle esigenze che ne hanno determinato l'istituzione.

Articolo 11

(Consiglio di corso di studio)

1. Con riferimento a ciascuno dei corsi di studio e curricula attivati presso il dipartimento è istituito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello statuto, un consiglio di corso di studio o di curriculum, presieduto dal direttore del corso medesimo.
2. Il consiglio di corso di studio o di curriculum è composto dai docenti strutturati e non strutturati che svolgono la propria attività didattica nel corso di studio o nel curriculum.
3. Nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, il consiglio di corso di studio o di curriculum avanza proposte al direttore e al consiglio di dipartimento sull'organizzazione del corso, sull'assegnazione dei docenti ai corsi di insegnamento, sul calendario e gli orari didattici, sull'utilizzazione degli spazi e ogni altro argomento riguardante il funzionamento del corso o del curriculum.

Articolo 12

(Direttori dei corsi di studio)

1. I direttori di corso di studio o di curriculum sono designati dal consiglio di dipartimento nel proprio ambito, su proposta del direttore di dipartimento.
2. Al direttore di corso di studio o di curriculum spettano i compiti di istruzione e coordinamento delle attività del corso di studio.
3. La designazione indicata al comma 1 può riguardare anche un professore a contratto del corso interessato.

Articolo 13

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo, nonché le norme generali, riferite alla legislazione nazionale e al suo recepimento di direttive europee, con esso compatibili.
3. Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento vengono indette le elezioni dei componenti del consiglio di dipartimento di cui all'articolo 5.